

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755);	
d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> .	4, 7, 8, 9 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24
Bianchini Giovanni	6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 31
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	22, 26, 31
Cellini Giuliano	9, 31
De Julio Sergio	9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25
Donazzon Renato	13, 20
Martinat Ugo	20, 31
Pellicanò Gerolamo	10, 13
Prandini Onelio	7, 9, 29, 31

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755); e della proposta di legge Luigi d'Amato ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Luigi d'Amato ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione aveva approvato i primi tre articoli del disegno di legge n. 3755, riformulato in sede referente e scelto come testo base per la discussione.

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza).

1. L'Autorità di cui all'articolo 10 può autorizzare, con proprio provvedimento, anche per un periodo limitato, intese o

categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, anche alla luce della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, in particolare connessi con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico, purché da essi risulti un sostanziale beneficio per i consumatori. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

3. Entro centottanta giorni dalla sua costituzione l'Autorità individua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario ed in base ai criteri di cui al comma 1, le categorie di intese che si intendono consentite.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: provvedimento, sopprimere la seguente: anche.

4. 1.

De Julio.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: intese o categorie di.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: che diano luogo a miglioramenti fino a: beneficio per i consumatori con le seguenti: che abbiano effetti sul mercato tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.

4. 3.

Il Relatore.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione, ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

4. 4.

Il Relatore.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.

4. 5.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Julio 4. 1.

Quanto ai successivi emendamenti, vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo perché, nell'ipotesi in cui questi si dichiarasse favorevole al mio emendamento 4. 5, soppressivo del comma 3, ritirerei l'emendamento 4. 2 (che prevede la soppressione, al comma 1, delle parole: « intese o categorie d'intese »). In definitiva, qualora il ministro Battaglia esprimesse parere favorevole sull'emendamento 4. 5, verrebbe meno la preoccupazione che mi aveva indotto a presentare l'emendamento 4. 2.

L'emendamento 4. 3, invece, è finalizzato a porre in risalto la necessità di garantire un sostanziale beneficio per i consumatori, dal momento che l'inciso « purché da esso risulti un sostanziale beneficio per i consumatori », contenuto nel comma 1 dell'articolo, sembrerebbe limitare la tutela solo in ordine allo specifico aspetto richiamato. In sostanza, l'emendamento 4. 3 si pone l'obiettivo di enfatizzare la deroga prevista, in funzione del beneficio sostanziale per i consumatori.

Con l'emendamento 4. 4, inoltre, si introduce un'esplicazione volta a prevedere la possibilità per l'Autorità di revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga, di cui al comma 1, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione, ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

Infine, ho proposto l'emendamento 4. 5, soppressivo del comma 3.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Nella valutazione degli emendamenti presentati all'articolo 4 (alcuni dei quali non sono meramente formali), il Governo si richiama ad un criterio molto semplice, cioè alla priorità da conferire all'esigenza dell'efficace funzionamento dell'Autorità, per cui non si ritiene opportuno inserire nell'articolato previsioni che possano ostacolare la realizzazione di tale obiettivo.

Sotto questo profilo, procedendo per ordine, il Governo è favorevole, per le ragioni indicate dal relatore, all'emendamento 4. 5, soppressivo del comma 3 dell'articolo 4; come è noto, tale comma prevede che entro centottanta giorni dalla sua costituzione, l'Autorità individua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario ed in base ai criteri di cui al comma 1, le categorie di intese che si intendono consentite. A mio avviso, si tratta di una formulazione che potrebbe indurre a tentativi volti ad eludere la norma.

Il Governo, inoltre, insiste perché siano mantenute le parole « intese o categorie di intese », di cui al comma 1, e,

pertanto, esprime parere contrario all'emendamento del relatore 4. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 4. 3, l'opinione del Governo è che non si tratti di una proposta di modifica meramente formale, dal momento che essa comporta un'alterazione del significato dell'articolo 4. Tale norma, infatti, prevede che l'Autorità possa autorizzare, con proprio provvedimento, anche per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti effettivi, sottolineando in tal modo la necessità di assicurare all'impresa un maggior grado di concorrenzialità e migliori condizioni di offerta, purché, ovviamente, ne derivi un beneficio per i consumatori. Nel testo dell'emendamento in esame, invece, l'espressione « e che diano » crea notevoli problemi. In pratica, mentre nel testo dell'articolo si prevede un limite, una condizione, l'emendamento introduce un criterio di valutazione delle intese. Non mi pare che tale previsione sia giusta, per cui il Governo invita il relatore a ritirarlo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 4. 4, il mio orientamento è favorevole, anche se non è possibile porre dinanzi all'autorità situazioni per così dire « in bianco e nero ». Per questo ritengo che sarebbe utile prevedere che l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri, possa anche prescrivere condizioni. Preannuncio, quindi, la presentazione di un subemendamento riferito all'emendamento 4. 4.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 4. 4, sostituire le parole: ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione, con le parole: quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni eventualmente fissate dall'Autorità.
0. 4. 4. 1.

Con l'approvazione del subemendamento presentato dal Governo si intro-

durebbe per la prima volta, in questa parte del provvedimento, il concetto di prescrizione che è presente in altra parte del testo in relazione alle fusioni ed alle concentrazioni. In effetti, nei due casi citati ci troviamo di fronte alla rappresentazione di una nuova realtà all'interno della quale l'Autorità deve esprimere un apprezzamento. In questa circostanza, essa può indicare le modalità attraverso le quali i pericoli propri alla creazione di un abuso di posizione dominante siano eliminabili e cioè può prevedere, con la fusione, lo scorporo di una determinata produzione per la quale si sia individuata la possibilità della formazione di una posizione dominante e, conseguentemente, dell'abuso della stessa.

Però, in questa fase ci troviamo di fronte ad intese restrittive della libertà di concorrenza. Introdurre, come ha proposto il rappresentante del Governo, il termine « prescrizione » nel comma aggiuntivo da me presentato, avrebbe il senso dell'affermazione di una discrezionalità in ordine a fatti rispetto ai quali l'Autorità deve piuttosto pronunciarsi in maniera chiara, evitando ogni sorta di patteggiamento. Non dimentichiamo che ci troviamo in tema di deroghe, concesse a fronte di una richiesta specifica, in ordine alle quali l'Autorità non può che essere neutrale e non coinvolta dall'esigenza di dettare prescrizioni.

Per queste ragioni ritengo che nel comma da me proposto non sia introducibile il concetto di prescrizione. D'altronde la facoltà di revoca era già implicita nella potestà di deroga riconosciuta all'Autorità; però per evitare una *querelle* di fronte alla magistratura ho ritenuto utile predisporre l'emendamento 4. 4. Comunque, se esso creasse problemi, sono disposto a ritirarlo, anche se — ripeto — non mi sembra opportuno prevedere prescrizioni in un tema delicato come quello della deroga alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 4. 3, ha ragione il ministro nel voler evidenziare il fatto che le imprese nel costituire intese o categorie di intese

vietate ai sensi dell'articolo 2 sanno di creare una condizione che ostacola le regole del mercato, però motivano la propria richiesta di deroga specificando una serie di elementi, come il miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato, individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese stesse la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, e connessi con l'aumento o il miglioramento qualitativo della produzione o della distribuzione, ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.

È ovvio che il miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato non può che avere l'effetto di favorire il consumatore.

Adesso comprendo l'obiezione del ministro, in base alla quale dall'inserimento della congiunzione « e » deriverebbero due condizioni che potrebbero non essere riscontrate immediatamente, ma solo alla fine del processo, proprio in virtù della concessione di un certo tipo di deroga. Per tale ragione non ho difficoltà a riformulare l'emendamento, per evitare che in futuro possano sorgere dubbi interpretativi che inducano ad una non corretta comprensione della normativa.

A tale proposito vorrei sottolineare che la Commissione sta esaminando un provvedimento che ha come obiettivo fondamentale quello di favorire la concorrenza e di tutelare il mercato, i cui destinatari, in fondo, sono i consumatori e, in modo indiretto, le imprese; ciò mi induce a ritenere che anche l'articolo 4 debba conformarsi allo spirito complessivo della legge. Eliminando la congiunzione « e », in definitiva, potrebbe essere recuperata l'obiezione del ministro, dal momento che da parte dell'Autorità l'unica possibilità di concedere la deroga sarebbe connessa all'effettiva constatazione del beneficio del consumatore, che rappresenta la finalità ultima della deroga stessa (anche perché, alla fine, gli interessi dell'impresa vengono ricondotti all'esigenza di una maggiore tutela del consumatore, dal momento che tale tutela non può essere considerata fine a se stessa).

GIOVANNI BIANCHINI. Concordo sull'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 4 e di mantenere il riferimento alle categorie d'intese, così come originariamente previsto.

Quanto all'emendamento 4. 4, in riferimento al quale il ministro ha proposto di aggiungere un ulteriore inciso (« ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni eventualmente fissate dall'Autorità »), condivido le valutazioni formulate dal relatore. Infatti, la deroga è concessa per un periodo limitato, per cui mentre risulta abbastanza comprensibile che in presenza di fusioni o concentrazioni il problema delle prescrizioni abbia un suo significato, trattandosi di fenomeni che producono effetti a lungo termine, in materia di intese il problema non si pone. Per tale ragione mi sembra che l'integrazione proposta dal ministro sia impropria, per cui sarebbe opportuno che l'emendamento fosse votato nel testo formulato dal relatore. Se il ministro concorda in tal senso, esprimerò un voto favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, a mio avviso non è sufficiente eliminare la congiunzione « e », perché in questo caso non si modificherebbe nulla; mi pare, piuttosto, che si debba enfatizzare la motivazione volta a tutelare la concorrenza e non vi è dubbio che, in tale contesto, il consumatore debba essere protetto in via primaria. In definitiva, la rilevanza della proposta emendativa del relatore è fondata sull'inversione dei termini del discorso, dal momento che si evidenziano i beneficiari della norma e si prevede la possibilità di consentire intese normalmente vietate a condizione che ne beneficino i consumatori.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito svoltosi, ritiro l'emendamento 4. 3 e presento il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: che diano luogo a miglioramenti *fino a*: beneficio per i consumatori

con le seguenti: che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.

4. 6.

Il Relatore.

ONELIO PRANDINI. Dobbiamo ritenere che sulla proposta di sopprimere il comma 3 il relatore ed il Governo siano favorevoli?

PRESIDENTE. Sì.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 4. 1 accettato dal Governo.
(È approvato).

L'emendamento 4. 2 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 4. 6.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4. 4.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non vorrei sollevare una questione, ma, a mio avviso, l'Autorità, nell'ambito delle relazioni con gli operatori economici, imporrà sempre una serie di prescrizioni. Comunque, non insisto nella mia posizione contraria e ritiro il mio subemendamento 0. 4. 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Operazioni di concentrazione).

L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di dette partecipazioni non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza).

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: sbocchi aggiungere le seguenti: di mercato.
6. 1.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile e inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità ad un soggetto, direttamente o congiuntamente con altri soggetti o anche per interposta persona, di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Controllo).

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; ovvero

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; o

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

7. 1.

Il Relatore.

Gli onorevoli De Julio e Bassanini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire le parole: del presente titolo, *con le seguenti:* della presente legge.

7. 2.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7. 2, anche in considerazione del fatto che esso concerne la stessa materia trattata dall'articolo 27 del testo di legge. Inoltre, se fosse approvato, l'emendamento dovrebbe essere sottoposto al vaglio della Commissione finanze.

SERGIO DE JULIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha approvato l'articolo 7 in sede referente con l'intento di recepire nell'ordinamento nazionale i contenuti della direttiva comunitaria relativa alle concentrazioni. Inizialmente venne avanzata l'ipotesi di riprodurre integralmente il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della direttiva. Successivamente fu formulato l'attuale testo, nei confronti del quale furono sollevate alcune obiezioni — che mi sono parse fondate — in merito alla possibilità che si potesse determinare nella giurisprudenza nazionale un atteggiamento divergente rispetto a quella comunitaria.

Per queste ragioni mi è parso opportuno riformulare l'articolo 7, limitandomi a riscrivere integralmente i contenuti della direttiva comunitaria. Forse il testo può sembrare ridondante, ma non mi è sembrato « elegante » in una legge nazionale fare un semplice riferimento alla direttiva.

ADOLFO BATTAGLIA *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 7. 1.

GIOVANNI BIANCHINI. Anche se il testo che avevamo votato in sede referente, a mio avviso, era sufficiente, concordo con la proposta del relatore di trasferire nell'articolo 7 del provvedimento in esame il testo della norma comunitaria, per evitare il determinarsi, nella giurisprudenza nazionale, di eventuali divergenze o diversità rispetto a quella comunitaria.

Colgo l'occasione per rappresentare una mia preoccupazione: si era proposto di fare un semplice rinvio al regolamento comunitario. Però abbiamo potuto appurare che nel testo italiano di tale regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, era stata esclusa una fattispecie di presupposto di controllo, peraltro contenuta nei testi inglese, francese e tedesco. In considerazione di tale fatto, ogni qualvolta faremo riferimento ad atti ufficiali pubblicati in italiano nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea, dovremo preoccuparci di confrontarne il testo con quelli pubblicati nelle altre lingue.

Ringrazio, comunque, il relatore di avere considerato questo inconveniente e di averci proposto un testo che riproduce esattamente il contenuto della direttiva comunitaria.

GIULIANO CELLINI. Desidero ringraziare il relatore per avere tenuto conto della posizione del gruppo socialista sulla questione della congruità dell'articolo 7 rispetto alle direttive comunitarie. Esprimo, quindi, la mia soddisfazione per il nuovo testo di detto articolo.

ONELIO PRANDINI. Anche il gruppo comunista è favorevole all'emendamento 7. 1, nel cui testo viene opportunamente esplicitato il recepimento della normativa comunitaria (aspetto, quest'ultimo, che va sottolineato in modo particolare rispetto alla materia disciplinata dal provvedimento in esame). Inoltre, ritengo che

dalla nuova formulazione proposta possa derivare un contributo a comprendere l'orientamento manifestato dalla Commissione finanze a proposito dell'articolo 27 che, a mio avviso, è sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria, anche se si inserisce in una legislazione la cui « storia » è più recente rispetto a quella degli altri paesi.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo esprime soddisfazione per l'orientamento favorevole manifestato sull'emendamento 7. 1.

GEROLAMO PELLICANÒ. Voterò a favore di questo emendamento, che sostituisce l'originaria formulazione dell'articolo 7 e che risulta maggiormente aderente all'articolo 3 del regolamento comunitario approvato nel dicembre scorso. In definitiva, ritengo che sia stato recepito un articolo qualificante ed importante in materia di controllo nell'ambito della legislazione *antitrust*, il cui inserimento nell'articolato deve essere salutato con molta soddisfazione perché evidenza come anche da parte nostra la disciplina comunitaria dettata in materia sia considerata un punto di riferimento importante. Ribadisco, pertanto, la posizione favorevole del gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 7. 1 richiede un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Imprese pubbliche e in monopolio legale*).

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle im-

prese private che a quelle pubbliche, o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

Gli onorevoli De Julio e Bassanini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità ovvero con carattere di monopolio legale sono soggette alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti agli specifici compiti loro affidati dalla legge.

8. 1.

SERGIO DE JULIO. Vorrei precisare che non vi è nulla di « arcano » in questo emendamento, che prevede la soggezione alla legge delle imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero con carattere di monopolio, specificando nel contempo che tutto ciò avviene « nei limiti in cui la sua applicazione non osti agli specifici compiti loro affidati dalla legge ». Pertanto, non si stravolge alcunché, ma si intende soltanto porre in evidenza l'aspetto che ho richiamato.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi dichiaro contrario a questo emendamento. Tuttavia, voglio ricordare che nella legislazione tedesca — che è tra le più chiare in materia — qualora vi sia un monopolista pubblico, chiaramente c'è un'esenzione, per cui non mi meraviglia la previsione di sanzioni ...

SERGIO DE JULIO. Vanno valutate anche altre situazioni ...

GIOVANNI BIANCHINI. Esistono elementi di diversità tra le diverse situa-

zioni. Se un certo servizio è affidato in concessione ad un monopolista, le regole cui questi soggiace non possono essere uguali a quelle previste in un sistema di concorrenza, ma debbono essere necessariamente diverse. Non è mia intenzione proporre una « disfida »; tuttavia, mi risulta difficile individuare aspetti in parte compresi nella legge ed in altra parte esclusi.

PRESIDENTE. Incontro difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole De Julio, non solo per le motivazioni esposte dal collega Bianchini; va anche considerato, infatti, che in sede comunitaria stiamo assistendo alla frequente adozione di direttive tendenti alla deregolamentazione, per cui si vanno estrapolando situazioni che si ritengono non essere più riservate alle società concessionarie. Penso, per esempio, al settore telefonico, dove si sono registrati interventi progressivi che hanno privato le società concessionarie della manutenzione e del controllo sugli apparati. La proposta emendativa dell'onorevole De Julio, in definitiva, non tiene conto della prevalenza delle decisioni comunitarie alle quali il nostro ordinamento ha il dovere di adeguarsi.

Per tali ragioni ritengo che l'originaria formulazione del comma 2 risulti senz'altro preferibile e, pertanto, anche in considerazione del fatto che in caso di approvazione dell'emendamento, quest'ultimo dovrebbe essere trasmesso alle Commissioni competenti per l'acquisizione del parere, invito i presentatori a ritirarlo preannunciando che, nel caso in cui ciò non avvenga, esprimerò parere contrario.

SERGIO DE JULIO. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.
(Autoproduzione).

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CAPO I.

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ.

ART. 10.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge l'Autorità. L'Autorità ha sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valuta-

zione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente dovrà essere scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri quattro membri dovranno essere persone di notoria indipendenza, da scegliersi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, o della Corte di cassazione, professori ordinari di materie economiche o giuridiche nelle Università o personalità provenienti dai settori economici, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dai regolamenti comunitari in materia.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio è la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il pro-

prio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione con le seguenti: in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

10. 1.

All'articolo 10, comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

10. 2.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: Non possono altresì con le seguenti: , né possono.

10. 3.

All'articolo 10, comma 4, dopo le parole: tutela della concorrenza inserire le parole: e del mercato.

10. 4.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi domando se non sia opportuno, in riferimento all'emendamento 10. 2, sostituire le parole « professori universitari ordinari » con le parole « professori universitari di ruolo ». Ciò per evitare che, considerata la situazione universitaria italiana, persone preparate siano escluse a causa del modo perverso di svolgere i concorsi (mi riferisco, in particolare, agli associati).

In proposito, preannuncio la presentazione di un subemendamento.

SERGIO DE JULIO. La dizione « professori universitari di ruolo » comprende sia i professori ordinari, sia gli associati.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono contrario all'inserimento nel testo delle parole « di ruolo » perché il senso della norma è quello di garantire che i membri dell'Autorità (che sono solo quattro) siano persone di grande preparazione e responsabilità. Perciò ritengo che essi non possano essere che professori ordinari.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 10. 2, sostituire la parola: ordinari con le parole: di ruolo.
0. 10. 2. 1.

SERGIO DE JULIO. Ricordiamo che professori ordinari sono anche quelli che insegnano nelle scuole medie!

PRESIDENTE. Nell'emendamento 10. 2 è specificato che deve trattarsi di professori universitari ordinari di materie economiche e giuridiche.

GEROLAMO PELLICANÒ. Invito l'onorevole Bianchini a ritirare il suo subemendamento perché appare evidente che si vuol dare all'Autorità la massima qualificazione scegliendo i suoi quattro componenti tra persone di notoria indipendenza e di particolare competenza.

Per queste ragioni mi sembra opportuno mantenere il termine « professori ordinari » escludendo così la possibilità che facciano parte dell'Autorità anche professori associati.

Se l'onorevole Bianchini mantenesse il suo subemendamento sarei costretto ad esprimere un voto contrario.

RENATO DONAZZON. Sulla base delle considerazioni esposte dai colleghi e dal ministro, anch'io invito l'onorevole Bianchini a ritirare il subemendamento 0. 10. 2. 1. A mio avviso, ove si tenga conto del contesto nel quale si inquadrano le norme in esame, risulta preferibile parlare di professori universitari or-

dinari, piuttosto che di professori di ruolo.

PRESIDENTE. Anche il relatore, condividendo le considerazioni finora formulate, invita l'onorevole Bianchini a ritirare il subemendamento 0. 10. 2. 1.

GIOVANNI BIANCHINI. Cedendo alle pressioni dei colleghi, ritiro il subemendamento 0. 10. 2. 1, non senza sottolineare che il suo accoglimento non avrebbe affatto precluso a talune categorie di docenti di essere scelti come membri dell'Autorità. Inoltre, desidero precisare che il mio subemendamento rappresentava un tentativo volto a garantire una maggiore qualificazione dei soggetti universitari, dal momento che l'espressione « professori universitari ordinari » non assicura tale qualificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 10. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 10. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 10. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 10. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Personale della Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito

ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e uffici dell'Autorità sovraintende il Segretario generale, che ne risponde al presidente. Egli è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

POTERI IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

ART. 12.

(Poteri di indagine).

1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, procede

ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole da: L'autorità fino a: vi abbia interesse con le seguenti: L'autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e da chiunque portati a sua conoscenza.
12. 1.

Ho presentato tale emendamento dal momento che l'espressione « chiunque vi abbia interesse » potrebbe determinare una limitazione degli interventi; in pratica, l'emendamento 12. 1 è finalizzato ad evitare i rischi di preclusione nei canali di informazione dell'Autorità.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei manifestare alcune perplessità in merito all'emendamento in esame. In particolare, intendo sottolineare che, per intervenire di fronte all'Autorità, l'interesse in materia deve essere qualificato; in caso contrario, infatti, si rischia di soffocare l'Autorità con una molteplicità di istanze che quest'ultima si troverebbe costretta ad esaminare anche nelle ipotesi in cui risultassero infondate o estranee alla vicenda. Tutto ciò comporterebbe il rischio, che sarebbe opportuno evitare, di un cattivo funzionamento dell'Autorità.

D'altra parte, l'espressione « da chiunque », usata in modo generico ed indifferenziato, potrebbe stimolare, da parte di soggetti non qualificati, azioni dolose di nocimento e danneggiamento dell'im-

presa. In pratica, potrebbe accadere che un concorrente induca una persona qualsiasi a proporre un'azione volta ad esporre all'Autorità elementi di pregiudizio, per cui quest'ultima si troverebbe costretta ad esaminare l'istanza, con conseguenti ritardi che si ripercuoterebbero sull'efficacia dell'attività.

Del resto, ove si intendesse ampliare con chiarezza la sfera dei titolati a fornire gli elementi di cui al comma 1, si potrebbe far riferimento alle associazioni dei consumatori.

PRESIDENTE. In realtà, era proprio a queste ultime che intendevo riferirmi con il mio emendamento, anche se uno specifico richiamo alle associazioni dei consumatori mi era sembrato troppo « forte », trattandosi di una categoria non ancora prevista dal nostro ordinamento.

Il mio intendimento era quello di superare il rapporto diretto di interesse tra il danneggiato e l'azione, prevedendo che l'Autorità procedesse all'istruttoria sulla base di un interesse diffuso.

Comunque, in considerazione delle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 12. 1 e presento il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative di consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
12. 2.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Comunicazione delle intese).

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Istruttoria).

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può, in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni, al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la

consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, comma 4, sopprimere la parola: considerati.

14. 1

All'articolo 14, comma 5, dopo le parole: esibire i documenti ovvero inserire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100 milioni di lire.

14. 1

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testè apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.
(Diffide e sanzioni).

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa l'esistenza di infrazioni agli articoli 2 o 3 fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nei casi più gravi può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione e al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida e alle misure prescritte, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato e di importo comunque non inferiore al doppio della sanzione amministrativa irrogata ai sensi del comma 1, determinando, altresì, il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi più gravi, di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: l'esistenza di.
15. 1.

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: Nei casi più gravi può disporre con le parole: Nei casi di infrazioni gravi dispone inoltre.
15. 2.

All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: all'eliminazione dell'infrazione e.
15. 3.

All'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole: e alle misure prescritte.
15. 4.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: e di importo comunque non inferiore al doppio della sanzione amministrativa irrogata ai sensi del comma 1 con le parole: ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 10 per cento del fatturato come individuato al comma 1.
15. 5.

All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più gravi.
15. 6.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento 15. 4 non mi pare opportuno sopprimere le parole « e alle misure prescritte ». Si potrebbe invece inserire la parola « eventualmente », per assicurare la concretezza dell'azione dell'Autorità.

PRESIDENTE. Vi è una difformità tra i due commi dell'articolo 15: mentre nel primo non è citata alcuna prescrizione, nel secondo si parla di « misure prescritte ». Non dimentichiamo che ci troviamo nella fase della diffida, cioè in

quella fase in cui l'Autorità, in conseguenza di un'infrazione commessa, dispone una sanzione amministrativa.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Nel momento in cui l'Autorità determina i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione, a mio avviso, deve poter indicare anche il modo in cui questa deve avvenire.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 15 non fa altro che aumentare la sanzione amministrativa irrogata ai sensi del comma 1 in caso di inottemperanza alla diffida.

Pertanto, si tratta di rendere simmetrici i due aspetti.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Le sanzioni indicate al comma 2 sono più lievi rispetto a quelle previste dal comma 1...

PRESIDENTE. No, al contrario; in pratica, si intende punire maggiormente l'impresa nei casi di inadempimento. L'unico problema è di eliminare qualsiasi difformità tra le previsioni dei commi 1 e 2, al fine di evitare equivoci sul termine « misure prescritte ». Ritengo che, nell'ipotesi in cui usassimo la stessa terminologia adottata al comma 1, potremmo evitare i problemi e superare le perplessità manifestate.

SERGIO DE JULIO. Si potrebbe scindere il comma 1 in due parti, per cui l'attuale comma 2 diverrebbe comma 3 ed in esso sarebbe contenuto un riferimento al comma precedente.

PRESIDENTE. Il problema consiste nella netta separazione tra la possibilità per l'Autorità di dettare talune condizioni e quella di formulare un giudizio netto circa gli eventuali abusi. In pratica, la questione si pone negli stessi termini già affrontati in precedenza. Infatti, abbiamo negato la possibilità di prescrizione da

parte dell'Autorità in ordine alla definizione di intese, per cui non possiamo recuperare in fase sanzionatoria una prerogativa già esclusa esplicitamente dagli articoli 2 e 3 della legge.

GIOVANNI BIANCHINI. Abbiamo risolto il problema con riferimento alle intese; in pratica, si tratta di stabilire se per l'articolo 3 valga lo stesso discorso che abbiamo riferito all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo riscritto il testo dell'articolo 3, per cui, a questo punto, le condizioni o ci sono, e vanno dettate, o non ci sono: non esistono vie di mezzo!

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Credo che l'Autorità debba operare in maniera pragmatica, evitando la giurisdizionalizzazione di ogni azione di fronte a sé. Da ciò dipende il funzionamento concreto dell'Autorità stessa. Se vi è una diffida, deve esservi anche una prescrizione: prevedere che l'Autorità esprima giudizi netti è un modo astratto di operare.

PRESIDENTE. Quando l'Autorità, *motu proprio*, rileva un'infrazione, non può che rimuoverla. Non mi pare corretto suggerire un comportamento alternativo.

Considerato che non vi è alcun obbligo di notifica, se non nel caso di imprese che richiedano una deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, le posizioni di abuso sono rilevate dall'Autorità nell'ambito del mercato e sono quindi passibili di sanzione o diffida a rimuovere le posizioni stesse. In altre parole, l'Autorità deve dare un'indicazione netta.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Affinché l'Autorità possa realmente operare è necessario che abbia la possibilità di suggerire ai soggetti interessati di modificare il proprio comportamento per evitare di venire colpiti da sanzioni o diffide.

A mio avviso l'Autorità ha sempre il potere di prescrivere alcuni comportamenti in relazione ai quali si muove essa stessa. Escludere tale possibilità potrebbe ingenerare equivoci.

PRESIDENTE. Nel caso in cui l'Autorità individui un'infrazione, deve eliminarla. Se poi si tratta di un'infrazione grave, deve anche comminare una sanzione. D'altronde non possiamo prevedere l'obbligo di notifica delle intese, per evitare un'eccessiva burocratizzazione dell'Autorità stessa.

Si tratta di un punto molto delicato, poiché da esso dipende la capacità dell'Autorità di avere o meno influenza.

L'erogazione delle sanzioni, in definitiva, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità si rafforza ed acquista potere. A mio avviso, pertanto, sarebbe opportuno riconoscere ad essa un ampio margine di autonomia nello svolgimento dell'attività sanzionatoria, evitando di predeterminare binari rigidi, soprattutto perché l'applicazione delle sanzioni è collegata al tipo di infrazioni ravvisato dall'Autorità (che, ovviamente, ha caratteri diversi a seconda dei casi).

Sarei, dunque, del parere di introdurre nell'articolato la formula dell'articolo 15 del regolamento comunitario n. 17 (« nei casi gravi, tenuto conto della durata e gravità delle infrazioni, può disporre l'applicazione di una sanzione »), ed in questo senso preannuncio la presentazione di un subemendamento all'emendamento 15.2.

Vorrei anche sottolineare come la soppressione dell'espressione « può disporre » faccia venire meno una discrezionalità che non è opportuno eliminare.

Inoltre, nel ribadire che l'Autorità deve comunque disporre di un margine di discrezionalità nello svolgimento dell'attività sanzionatoria, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a sostituire le parole « in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento » con le seguenti: « fino al 10 per cento », dal momento che, nella pratica, potrebbero essere constatate un'infrazione

grave in riferimento ad un problema lieve oppure un'infrazione lieve riferita ad un problema grave.

PRESIDENTE. Condivido le considerazioni del ministro ma, ricordando come, avendo in passato assunto analoga posizione, sia stato sconfitto da un « combinato disposto » tra maggioranza ed opposizione, non mi sento di ripropormi ad una nuova « sconfitta ».

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 15. 2:

All'emendamento 15. 2 dopo le parole: infrazioni gravi aggiungere le seguenti: , tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione stessa.

0. 15. 2. 1.

Il Governo ha altresì presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento con le seguenti: fino al 10 per cento.

15. 7.

SERGIO DE JULIO. Pur comprendendo lo spirito delle proposte emendative del ministro, ho l'impressione che si rischi di inserire nell'articolato una doppia discrezionalità. Non discuto sull'opportunità di prevedere un certo ambito di discrezionalità, ma invito a riflettere sul fatto che tale ambito deve essere commisurato alla gravità dell'infrazione.

In definitiva, ferma restando l'opportunità di « coronare » adeguatamente il principio della discrezionalità, ritengo che l'eccessiva estensione del suo ambito di applicazione, senza prevedere nel contempo una soglia minima in riferimento alla sanzione, possa creare notevoli problemi.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Potrebbe essere accertata un'infrazione

grave riferita ad un problema lieve e viceversa, per cui si priverebbe l'Autorità del potere di applicare una sanzione giusta.

GIOVANNI BIANCHINI. Voglio ricordare che la Commissione ha approvato un emendamento al testo licenziato dal Senato, in base al quale si collegava la misura dell'1 per cento al fatturato dell'impresa. Francamente, tale percentuale rappresenta un « minimo » che ritengo debba essere mantenuto, perché è l'1 per cento del reale fatturato prodotto dall'impresa.

RENATO DONAZZON. Mi associo alle considerazioni espresse dal collega Bianchini.

UGO MARTINAT. Anch'io mi associo.

ADOLFO BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ritiro l'emendamento 15. 7.

SERGIO DE JULIO. Vorrei contribuire a conferire maggiore chiarezza al testo in discussione. A me sembra che siano configurabili due forme di inadempimento: quella che si realizza nel momento in cui non si elimina l'infrazione e quella connessa al mancato pagamento dell'eventuale sanzione. Sarebbe quindi opportuno disciplinare in modo specifico queste due ipotesi.

PRESIDENTE. In realtà, sono individuabili tre aspetti diversi. In particolare, il primo periodo del comma 1 conferisce all'Autorità il potere di rimuovere l'infrazione; inoltre, nei casi più gravi, l'Autorità può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa; si può ritenere poco probabile che l'interessato paghi la sanzione e non rimuova l'infrazione: si tratterebbe, infatti, di un atteggiamento inutile.

Purtuttavia, poiché la diffida è l'invito a rimuovere un'infrazione in caso di inottemperanza si paga il doppio della san-

zione. Questi sono i tre elementi che, a mio avviso, emergono abbastanza chiaramente dal testo in esame.

Si può, inoltre, rimuovere l'infrazione e non pagare la sanzione: questa è l'ipotesi non prevista, poiché si vuole cogliere soprattutto l'elemento dell'inottemperanza alla diffida, che è l'aspetto più grave.

Tenuto conto delle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 15.4, lo ritiro e presento il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: e alle misure prescritte con le parole: di cui al comma precedente.

15. 8.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 15. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III.

POTERI IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

ART. 16.

(Comunicazione delle concentrazioni).

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità, a meno che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia inferiore a 500 miliardi di lire, ovvero che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia inferiore a 50 miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proposte conclusioni nel merito, en-

tro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità, per un periodo non superiore a trenta giorni.

A tale articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 500 miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 50 miliardi di lire ».

16. 1.

All'articolo 16, comma 4, le parole: « immediatamente, e comunque non oltre » sono sostituite dalla parola: « entro ».
16. 2.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16. 2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(*Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione*).

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

(È approvato).

ART. 18.

(*Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*).

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una con-

centrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza all'obbligo di notifica o al divieto di concentrazione*).

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 18, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'1 per cento e non superiori al 10 per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, commi 1 e 2, sostituire le parole: può infliggere con la parola: infligge.

19. 1.

L'onorevole De Julio ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, comma 2, sopprimere le parole da: in aggiunta fino alla fine. Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

3. Ai fini dell'applicazione del capo III, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e la data in cui essa viene inflitta sostituiscono a tutti gli effetti la comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 e la data relativa.

19. 2.

SERGIO DE JULIO. Come ricorderete, il periodo che va dalle parole « in aggiunta » fino alla fine era stato da me proposto in sede referente; ora, a mio avviso, non vi è alcuna contraddizione rispetto a quanto proposi a suo tempo, poiché si tratta soltanto di una necessità formale. In altre parole, per arrivare alla sanzione di cui al primo comma dell'articolo, si deve innescare la procedura derivante dalla notifica. Qui ci troviamo nell'ipotesi in cui l'impresa non abbia proceduto a tale notifica, il che comporta una sanzione da parte dell'Autorità.

PRESIDENTE. Si tratta di cose diverse: la prima parte concerne la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo precedente, mentre la seconda parte è stata riformulata rispetto al testo pervenutoci dal Senato, poiché la mancata comunicazione non veniva sommata all'eventuale sanzione conseguente all'in-

frazione di cui al primo comma. Rilevammo, infatti, che la norma originaria poteva addirittura risultare conveniente, perché si assorbivano nella mancata comunicazione gli effetti di un giudizio di merito rispetto alla comunicazione stessa.

Si possono verificare due ipotesi. La prima è il caso di un'impresa che si sottrae all'obbligo di comunicazione preventiva per una concentrazione non in violazione al divieto stabilito: essendo l'impresa tenuta a tale comunicazione, l'obbligo non assolto deve essere comunque sanzionato. La seconda è il caso di una concentrazione realizzata in violazione del divieto di cui all'articolo 18: si vuole chiarire che la sanzione per la mancata comunicazione non elimina la possibilità di essere puniti per una realizzazione fatta in divieto alla legge. Dall'emendamento dell'onorevole De Julio — ciò non emerge chiaramente, poiché pare che egli si ponga soltanto un problema di decorrenza di termini.

SERGIO DE JULIO. Non è solo un problema di decorrenza di termini, perché l'eventuale sanzione a seguito di comunicazione avviene secondo una certa procedura che prevede anche dei termini.

Nell'articolo 16 si parla di « comunicazione dell'operazione di concentrazione », dopo la quale l'Autorità, se ritiene che l'operazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia l'istruttoria. Se la comunicazione viene omessa, ovviamente i termini stabiliti nell'articolo 16 non hanno più valore, ma comunque decorrono dal momento in cui l'Autorità viene a conoscenza dell'omissione.

PRESIDENTE. L'articolo 18, comma 3, stabilisce che: « L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi ». È ovvio che per accertare che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 8, l'Autorità deve concludere un'istruttoria.

In ogni caso, la fase istruttoria è implicita, mentre lei, onorevole De Julio — se ho inteso bene — vorrebbe renderla esplicita. Però, il testo dell'emendamento 19. 2 mi sembra vada *ultra petita*.

Comunque, alcune delle preoccupazioni che ha espresso mi sembrano fondate, pertanto presento il seguente ulteriore emendamento:

All'articolo 19, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal capo terzo, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

19. 3.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana).

1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'edi-

toria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge spetta al Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2 della presente legge spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, anche per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di eventuali ipotesi di violazione agli articoli 2 e 3.

7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in

settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo e della stampa quotidiana.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, commi 2 e 3, sopprimere le parole: commi 1 e 2 dopo il riferimento all'articolo 6.

20. 1.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 6, sostituire le parole: eventuali ipotesi di violazione agli articoli 2 e 3 con le parole: ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 5, sopprimere la seguente parola: altresì.

20. 3.

De Julio.

All'articolo 20, comma 5, sopprimere la seguente parola: anche.

20. 4.

De Julio.

Con l'approvazione dell'articolo 4 abbiamo previsto la possibilità di deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza.

Adesso si vuole riconoscere all'autorità di vigilanza, alla stregua di quanto previsto per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la possibilità di

autorizzare intese, anche per un tempo limitato, in deroga al divieto dell'articolo 2, in ragione di esigenze connesse alla stabilità del sistema monetario e tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 4. Sotto questo profilo ritengo che nel testo dell'articolo vada mantenuta la parola « altresì », che esplicita opportunamente la possibilità per la Banca d'Italia di concedere la citata autorizzazione alla deroga.

Per tali ragioni invito il collega De Julio a ritirare l'emendamento.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 20.3, anche se ribadisco che, a mio avviso, la parola « altresì » trovava una sua giustificazione solo in quanto esprimeva un collegamento con il comma 5, che, com'è noto, è stato soppresso.

PRESIDENTE. Onorevole De Julio, l'inserimento nell'articolato dell'avverbio « altresì » ha una portata esplicativa ed ha la finalità di evitare equivoci.

Quanto all'emendamento De Julio 20.4, ritengo che l'espressione « anche » abbia il senso di uniformare il contenuto della deroga autorizzata dall'autorità di vigilanza a quello dettato in riferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Pur considerando che il contenuto di tale emendamento può toccare aspetti non meramente formali, ritengo, nonostante la posizione degli uffici, di poterlo porre in votazione in via definitiva, stante la sua rispondenza obiettiva ai criteri di coerenza della legge in riferimento all'emendamento approvato all'articolo 4. Mi riservo, tuttavia, di informare della questione il presidente della Commissione finanze, titolare in materia della competenza consultiva rinforzata.

Pongo in votazione il mio emendamento 20. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 20. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento De Julio 20.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 20. 4, accettato dal Governo e dal relatore, con le motivazioni testé esposte. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 20, con le modifiche testé apportate. *(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI

ART. 21.

(Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo).

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Attività consultiva).

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità nelle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: parere dell'Autorità nelle iniziative legislative con le seguenti: parere dell'Autorità sulle iniziative legislative.

22. 1.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 22, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.
(Relazione annuale).

1. L'Autorità presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro un mese la relazione al Parlamento.

(È approvato).

ART. 24.
(Relazione al Governo su alcuni settori).

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

(È approvato).

ART. 25.
(Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi, l'Auto-

rità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine fissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipino imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese secondo norme di effetto equivalente a quelle dei precedenti Titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti stranieri, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione.

(È approvato).

ART. 26.
(Pubblicità delle decisioni).

1. Le decisioni di cui agli articoli 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo

NORME IN MATERIA
DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
DI ENTI CREDITIZI

ART. 27.
(Partecipazioni al capitale
di enti creditizi).

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da c

que effettuata, tranne quelle effettuate da enti pubblici economici, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detenga partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Al fine del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro 48 ore dalla data di stipulazione, comunicato alla Banca d'Italia.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al 5 per cento ma superiore all'1 per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il 5 per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al 2 per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne siano controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

7. Le partecipazioni superiori all'1 per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelle possedute da enti pubblici economici, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al 5 per cento si considerano autorizzate, anche se eccedono il limite di cui al comma 6, se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di 180 giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il

termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del presente comma.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quella del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'autorizzazione.

Propongo di accantonare l'articolo 27 e di passare alla discussione dell'articolo successivo.

ONELIO PRANDINI. Signor presidente, vorrei conoscere le ragioni che l'hanno indotta a formulare tale proposta.

PRESIDENTE. Nella mia veste di relatore del provvedimento in esame non posso far altro che richiamare le conclusioni che più opportunamente avrebbero dovuto riferire i rappresentanti dei gruppi della maggioranza.

Vorrei sottolineare innanzitutto che da parte dei colleghi della maggioranza si è ritenuto di non presentare emendamenti all'articolo 27; tuttavia, il dibattito aperto nel paese, di cui ci giungono segnali per-

sistenti ogni giorno, ha fatto sorgere una preoccupazione nel Governo in riferimento ai rapporti intercorrenti tra la nostra legislazione e quella degli altri paesi della Comunità. Si tratta di una preoccupazione rappresentata finora in via del tutto informale, non essendo ancora stata oggetto di una specifica decisione dell'esecutivo, e collegata alla finalità di evitare, nella prospettiva futura, la possibilità che si realizzino danni per il sistema nazionale in ragione di una pesantezza di regole interne eccessivamente « distanti » dalla situazione riscontrabile negli altri paesi.

Rispetto a questa valutazione, i partiti della maggioranza hanno ritenuto di rappresentare alla Commissione le preoccupazioni avvertite dal Governo, preoccupazioni che noi siamo in condizione di poter apprezzare oppure di respingere.

Pertanto, per quanto mi riguarda, non ho un'opinione definitiva; e, più semplicemente, mi limito a manifestare la mia disponibilità a valutare nel merito il senso di queste preoccupazioni, attendendo la formalizzazione della posizione del Governo. Tra l'altro, mi pare che, rispetto a quanto riportato dai giornali nei giorni scorsi, si sia fatto un passo in avanti notevole, ove si consideri che il Governo potrebbe presentare emendamenti sottoponendoli alla valutazione collegiale del Consiglio dei ministri e, quindi, autorizzare il ministro competente a presentarli in Parlamento.

ONELIO PRANDINI. Ringrazio il relatore per la sua esposizione ed annuncio che il gruppo comunista non si opporrà all'accantonamento dell'articolo 27, che pure ha una grande rilevanza politica.

Egli ha evidenziato, inoltre, un dissenso politico di cui, del resto, si dà conto quotidianamente sui giornali. Desidero esprimere il disappunto e la critica del gruppo comunista nei confronti di un dato che francamente giudico lesivo dell'autonomia e dei poteri di questa Com-

missione: il ministro dell'industria rilascia due volte al giorno dichiarazioni su questi argomenti. Ieri sera, sfogliando l'ultimo numero di *Panorama*, ho letto una pagina intera di affermazioni che ritengo quanto meno non corrispondenti al lavoro svolto dalla Commissione. Il ministro continua a giudicare i contenuti di questo disegno di legge, che attengono ai rapporti fra banche ed imprese, come lesivi della crescita ulteriore del nostro sistema creditizio e della sua capacità competitiva all'interno dell'Europa. Continua ad affermare che con l'approvazione di questo disegno di legge ostacoleremo la capacità di confrontarsi del sistema creditizio italiano e di fatto andremo ad avvantaggiare le banche estere (che opererebbero in Italia con le regole dei loro paesi e quindi libere dai vincoli che vogliamo mettere al nostro sistema), compiendo in tal modo una scelta antinazionale. Non voglio andare oltre a ricordare tali argomentazioni, perché le considero di una gravità rilevante sul piano politico.

Se un ministro del Governo è convinto che tale sia il tenore della legge che stiamo per approvare, se la maggioranza è d'accordo, egli ha il dovere di manifestarlo chiaramente in questa sede. Rilevo inoltre una contraddizione stupefacente: abbiamo licenziato un testo all'unanimità e con il voto favorevole del ministro dell'industria ed ora sappiamo che si discute sui contenuti dell'articolo 27, ma non siamo ancora stati informati — né con emendamenti, né con dichiarazioni — del reale motivo del contendere. A mia volta ho atteso il momento più opportuno per intervenire, cioè quello della richiesta di accantonare l'esame dell'articolo 27. Desidero far presente che il gruppo comunista ritiene che questo sia un modo di procedere non condivisibile, non solo perché si ritarda l'iter del provvedimento, ma soprattutto perché non si pone la Commissione in sede deliberante in condizioni di operare un reale confronto politico.

Questa è la sede in cui il ministro dell'industria può manifestare fino in fondo i propri intendimenti, per il rispetto della sovranità del Parlamento, che deve prevalere sulle riunioni dei partiti che compongono la maggioranza; ci è stato inoltre chiesto di consentire che il Governo si riunisca nella sua collegialità, ancora una volta a danno dell'autonomia prioritaria della Commissione e del Parlamento che è chiamato a legiferare in questa sede. Si tratta di un dato di enorme gravità politica.

Il gruppo comunista voterà il testo redatto dalla Commissione finanze come risultato non solo di un compromesso, ma di un'elaborazione che tiene conto della storia legislativa del nostro paese e dei dati obiettivi che pongono quest'ultimo in stretta correlazione con la legislazione comunitaria. Non credo che i membri della Commissione abbiano voluto creare disparità, non abbiano saputo recepire le regole comunitarie o, addirittura, abbiano inteso creare un vantaggio per le banche estere: una tesi di questo genere mi sembra assurda. Escludo che i colleghi della Commissione finanze, che sono tutti esperti in materia, non abbiano posto attenzione a tali aspetti.

Attualmente constatiamo una situazione fra Governo e partiti di maggioranza che rende difficile l'approvazione di questo provvedimento. Se le controversie non saranno risolte in breve tempo, il gruppo comunista valuterà come dovrà continuare a comportarsi, vale a dire se mantenere la sede legislativa e dare ancora il suo contributo per perfezionare l'articolato conformemente alla normativa comunitaria; in attesa di chiarimenti politici che sarebbe doveroso avvenissero in questa sede.

Aderiamo, pertanto, all'accantonamento dell'articolo 27 purché sia per pochi giorni e a condizione che si possa conoscere in tempi rapidi il contenuto delle modifiche che il Governo intende sottoporre al nostro esame.

UGO MARTINAT. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale non è favorevole all'accantonamento *sic et simpliciter* dell'articolo 27, per proseguire — facendo finta di nulla — nell'esame degli altri articoli. Anche noi, fin dall'inizio, avevamo espresso il nostro orientamento favorevole nei confronti del disegno di legge, ma ora non possiamo certamente considerare l'accantonamento come una necessità tecnica, poiché si tratta di un fatto politico che scaturisce da alcune problematiche all'interno del Governo. Chiediamo, pertanto, non di accantonare l'articolo 27, bensì di bloccare l'*iter* del provvedimento. Il ministro deve venire in quest'aula — visto che siamo ancora in sede legislativa — perché i gruppi potrebbero assumere posizioni diverse, pur avendo assicurato in un primo momento il loro consenso, nel momento in cui nella maggioranza si riscontrasse un sensibile contrasto sul credito e sulle banche italiane di interesse nazionale. Ripeto: il ministro venga a confrontarsi con il Parlamento dopo che si è confrontato all'interno del Governo stesso.

GIOVANNI BIANCHINI. Premesso che il relatore ha correttamente interpretato il pensiero della maggioranza, credo di dover ricordare al collega Martinat che i gruppi che ne fanno parte non hanno presentato alcun emendamento al testo. Inoltre, procedendo all'accantonamento richiesto, saremo in grado di chiudere l'esame dell'articolato e di ragionare sul parere vincolante espresso dalla Commissione finanze; desidero ricordare che, a parte questo caso, sul quale probabilmente saremo costretti a rimetterci a quanto prescritto da un'altra Commissione, di norma le decisioni concernenti il lavoro di questa Commissione le assumiamo di comune accordo.

Vorrei rilevare quanto meno che i gruppi della maggioranza presenti in questa Commissione sono stati coerenti fino in fondo. Le difficoltà insorte riguardano qualcosa che è al di fuori delle nostre valutazioni.

ONELIO PRANDINI. Però, il provvedimento dobbiamo votarlo noi!

GIOVANNI BIANCHINI. I problemi sorgono anche per questioni di piccola portata, quindi possiamo immaginare quali difficoltà possano scaturire da un tema di tale rilevanza.

Comunque, ci auguriamo che il Governo, nella sua collegialità, possa farci conoscere al più presto i suoi intendimenti.

GIULIANO CELLINI. Mi pare che il presidente abbia interpretato la volontà dei gruppi di maggioranza e mi associo alle dichiarazioni del collega Bianchini, che ha ribadito la correttezza di comportamento dei diversi gruppi, i quali si sono astenuti dal presentare emendamenti in riferimento all'articolo 27, tenendo conto della volontà del Governo di valutare la congruità di tale articolo rispetto alle direttive comunitarie.

Auspichiamo che il Governo si presenti in Parlamento con una posizione chiara e collegiale dopo di che sarà la Commissione ad esprimersi.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, a nome del Governo mi dichiaro d'accordo con la proposta che lei ha formulato e con le argomentazioni che ha addotto.

Ritengo che non sia del tutto appropriato riportare in questa sede dichiarazioni altrimenti poste, altrove date e in vario modo formulate. Comunque, quella che sarà qui rappresentata dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà la posizione del Governo. Credo che questo sia il modo più corretto di procedere.

ONELIO PRANDINI. Così sarebbe, se non ci fosse stato chiesto di accantonare l'articolo 27!

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1990

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi in merito ad un eventuale rinvio *sine die* del provvedimento, credo che ogni dubbio potrà essere fugato nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza previsto per domani. Stabiliremo in quella sede la data in cui la Commissione riprenderà l'esame del testo ed i termini entro i quali il Governo potrà presentare proposte emendative. Ricordo che è nella facoltà del Governo presentare emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

Considerata l'imminenza di un altro impegno della Commissione, il seguito

della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO